

## Determina n. 060 del 07/04/2023

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE</b>        | <p>Lavori di rifacimento del campo da gioco e delle lunette in erba naturale dello Stadio dei Marmi ubicato all'interno del Parco del Foro Italico in Roma, nell'ambito degli interventi di riqualificazione dell'impianto per gli Europei di Atletica leggera Roma 2024, sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "Codice").</p> <p>La European Athletics (EA), la Federazione Europea delle discipline di atletica leggera, nel proprio Consiglio del 10 novembre 2020 ha approvato all'unanimità l'assegnazione alla Città di Roma e alla Federazione Italiana di Atletica Leggera dei "Campionati Europei di Atletica Leggera - Roma 2024" che si svolgeranno nell'estate del 2024. I Campionati Europei coinvolgeranno lo Stadio Olimpico, quale sede ufficiale delle competizioni, e lo Stadio dei Marmi quale Main Warm-up Area.</p> <p>I lavori in oggetto, consistenti nel rifacimento dell'intero campo da gioco attraverso la rimozione degli strati e la realizzazione dei nuovi sistemi di irrigazione e drenaggio, costituiscono parte del sistema di interventi di riqualificazione dello spazio di attività sportiva dello Stadio dei Marmi previsti per gli Europei di Atletica Leggera - Roma 2024, necessari per l'adeguamento dell'impianto di atletica dello Stadio dei Marmi.</p> <p>L'area di intervento si trova all'interno del Parco del Foro Italico ed il progetto delle opere è inserito nel Piano Preliminare degli Interventi per il recupero e valorizzazione del Parco del Foro Italico, di cui alla Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, nell'ambito delle iniziative inerenti al 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale d'Italia, anche a beneficio dell'organizzazione dei Giochi Olimpici invernali del 2026.</p> |
| <b>CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA</b> | R.A.070/23/PN<br>RDA 31103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>CIG CUP</b>                          | CIG: 9743093EAE<br>CUP: J84J22000930001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BENEFICIARIO</b>                     | Sport e salute S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>DIREZIONE RICHIEDENTE</b>            | Spazio Sport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b>           | Procedura negoziata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n.108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>IMPORTO DELL'APPALTO</b>             | <p>L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 598.831,76+IVA, di cui € 8.806,54, non soggetti a ribasso, quali costi per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/08 e s.m.i.</p> <p>Pertanto, l'importo a base di gara, sul quale sarà calcolato il ribasso offerto, è pari ad € 590.025,22, IVA e costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento esclusi</p> <p>Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte superiori all'importo sopra indicato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in € 212.064,72.</p> <p>Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare tutte le opere complete, finite a regola d'arte e ultimate in modo che le stesse possano essere utilizzate per lo scopo a cui sono destinate, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dal progetto posto a base di gara.</p> <p>Il contratto verrà stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis del Codice. L'importo contrattuale, risultante dal ribasso offerto sull'importo a base d'asta, fatte salve eventuali clausole di revisione dei prezzi previste dalla legge o dal contratto, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | <p>alcuna delle parti contraenti alcuna successiva variazione della misura o del valore attribuiti in sede progettuale alla quantità ed alla qualità dei predetti lavori.</p> <p>Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs.50/2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TERMINE ESECUZIONE LAVORI</b>                                                             | <p>Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, come meglio specificato dall'art.12 del capitolato speciale d'appalto, è fissato in giorni 66 (sessantasei) non continuativi divisi in due fasi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale dei lavori.</p> <p>Il termine ultimo per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di I fase, resta fissato improrogabilmente per il 21 luglio 2023; il termine ultimo per l'esecuzione di tutte lavorazioni di I e II fase è improrogabilmente fissato per il 4 novembre 2023.</p> <p>Tutti i lavori saranno subordinati alla programmazione sia degli eventi sportivi sia delle altre manifestazioni che si svolgeranno presso lo Stadio Olimpico e presso lo Stadio dei Marmi, oltre a quelli presso il Parco del Foro Italico.</p> <p>Il mancato rispetto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di ciascun termine di ultimazione lavori, determinerà l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, di una penale nella misura stabilita dall'art.16 del capitolato speciale d'appalto.</p> |
| <b>EVENTUALI OPZIONI</b>                                                                     | Non presenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>MODALITA' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA</b> | <p>Gli operatori economici da invitare alla procedura sono stati individuati, in conformità a quanto previsto dal richiamato D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dal "Regolamento interno per gli acquisti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.50/2016, utilizzando l'Elenco fornitori della Società, selezionando quelli qualificati nella categoria merceologica: LAV08 - OS24 - VERDE E ARREDO URBANO, III classe di importo o superiore, ritenuti in grado di effettuare le lavorazioni oggetto dell'intervento afferenti al rifacimento dell'intero campo da gioco.</p> <p>Per la presente procedura non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto la procedura di gara verrà aggiudicata mediante un criterio di carattere oggettivo ("Minor prezzo"), che assicura l'imparzialità di giudizio della stazione appaltante, anche rispetto agli operatori economici che avevano già svolto la prestazione oggetto del presente appalto [cfr. Consiglio di stato, sez. III, 25 aprile 2020, n. 2654].</p>                                                                                                                                       |
| <b>REQUISITI PARTECIPAZIONE</b>                                                              | <p><b>DI</b></p> <p>Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>[Esclusivamente per i soggetti che hanno una forma giuridica per la quale è richiesta l'iscrizione nel Registro nelle Imprese o Albo delle Imprese artigiane] iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;</li> <li>non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;</li> <li>requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori per le categorie merceologiche e classi di importo sopra indicate, in quanto adeguate agli interventi previsti dal progetto esecutivo posto a base di gara.</li> </ol>                                                                                                                      |
| <b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>                                                            | <p>Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del Codice, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, ultimo periodo, del Decreto semplificazioni, in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs.50/2016.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque (ai sensi dell'articolo 1, comma 3, ultimo capoverso, del Decreto semplificazioni). In tal caso si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico concorrente che ha formulato il ribasso unico % più elevato offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>             | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>MOTIVAZIONI</b>                       | Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa dell'intervento e della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b> | Contratto standard di Sport e salute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ULTERIORE NOTE</b>                    | <p>Ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Codice, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dall'Ing. Manuela Vellani, in data 28 febbraio 2023, all'esito del rapporto conclusivo di verifica del progetto emesso ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettera d), del Codice</p> <p>Fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni.</p> <p>Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata.</p> <p>Sono richieste le seguenti garanzie e polizze assicurative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs.50/2016 per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo;</li> <li>- polizza assicurativa C.A.R. (Constructor's All Risks) che copra i danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto, e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00;</li> <li>- polizza RCO per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà durante l'esecuzione dell'appalto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di 1.500.000,00 per persona infortunata</li> </ul> <p>La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.</p> <p>La procedura negoziata sarà pubblicata all'interno del Portale fornitori che Sport e salute S.p.A. utilizza, dal 2014, per l'espletamento delle proprie procedure telematiche (<a href="https://fornitori.sportosalute.eu">https://fornitori.sportosalute.eu</a>). L'utilizzo del Mercato elettronico non appare ragionevole in quanto la circostanza che le categorie merceologiche per l'esecuzione dei lavori siano presenti sul MEPA non rende obbligatorio il ricorso a tale strumento dovendo distinguere tra MEPA quale Mercato Elettronico (inteso come ricorso ai capitolati, ai cataloghi e alle disponibilità commerciali in esso presenti) e il MEPA quale piattaforma telematica (inteso come strumento di gestione della gara telematica, che può essere surrogato da qualunque altra piattaforma ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle gare elettroniche).</p> <p>Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni.</p> <p>La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA 31103).</p> <p>I lavori oggetto d'intervento sono finanziati a valere sulle risorse di cui al contributo riconosciuto dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto i), del Decreto del Ministro per le politiche giovanili dell'8 ottobre 2021, in favore di Sport e Salute, per l'attuazione del Piano strategico comprensivo degli interventi di recupero e valorizzazione del Parco del Foro italico, nell'ambito del 150° Anniversario di Roma Capitale, anche a beneficio dell'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026, e trasferito in forza della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni e Sport e salute S.p.A., in data 10 giugno 2022, registrata dalla Corte</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <p>dei Conti in data 25 luglio 2022 al n.1934.</p> <p>Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale "l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento"), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di pubblicazione della procedura di gara.</p>                                      |
| <b>RESPONSABILE<br/>PROCEDIMENTO</b> | <p>La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Funzione "Procurement".</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l'Ing. Manuela Vellani. Il Direttore dei lavori, di cui all'articolo 101, comma 2, del Codice è il Dott. Agr. Valeriano Bernardini.</p> |

Il Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

